

Publicato il 29/09/2025

N. 16775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06592/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6592 del 2025, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Ricci, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma e Questura di Roma, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliario *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

nei confronti

per l'annullamento

illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza del 29
gennaio 2025 volta ad ottenere la restituzione del libretto personale per
licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciato il 27 agosto
2010 dal Commissariato di Fidene Serpentara e revocato in data 3 dicembre
2015 dalla Questura di Roma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del silenzio-diniego serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza dallo stesso presentata in data 29 gennaio 2025 al fine di ottenere la restituzione del libretto personale per licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciato il 27 agosto 2010 dal Commissariato di Fidene Serpentara e revocato in data 3 dicembre 2015 dalla Questura di Roma; il ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Deduce in punto di fatto il ricorrente:

- di esser stato destinatario, in data 4 dicembre 2015, del provvedimento del 3 dicembre 2015 con il quale la Questura ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, di cui chiede la restituzione; revoca motivata dalla sussistenza di diverse imputazioni penali aventi ad oggetto l'esercizio di attività venatoria in aree protette, oltre che ai sensi dell'art. 648 c.p.;

- che il relativo giudizio penale si è concluso con sentenza di prescrizione del Tribunale di Tivoli n. -OMISSIS-, oggetto di appello, tuttora pendente;

- in ragione dell'andamento del giudizio penale, di aver presentato in data 29 gennaio 2025, alla Prefettura di Roma, istanza di restituzione del citato libretto personale per licenza di porto di fucile per uso caccia, senza aver ricevuto alcun riscontro.

3. Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza di restituzione del ricorrente si appaleserebbe, secondo il ricorrente, illegittimo, oltre che inopportuno e irragionevole, per le seguenti ragioni: violazione della L. 241/1990; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di buon andamento; violazione del principio di leale collaborazione; ingiustizia grave e manifesta; violazione degli artt. 32 e 29 Cost.; violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., atteso che, allo stato, il rilascio del titolo richiesto non risulterebbe impedito da alcun provvedimento, non essendo stata adottata alcuna condanna in sede penale.

4. Parimenti illegittimo risulterebbe, sostiene il ricorrente, il provvedimento di revoca della Questura di Roma del 3 dicembre 2015, per violazione di legge (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., art. 3 della legge n. 241/90) e violazione del principio di proporzionalità.

5. In data 9 giugno 2025 si sono costituiti in resistenza il Ministero dell'Interno, la Questura di Roma e la Prefettura di Roma, deducendo l'infondatezza della pretesa attorea e rappresentando che il ricorrente non avrebbe presentato alcuna istanza di rinnovo del titolo di polizia, né alcun ricorso avverso il predetto provvedimento di revoca della licenza richiesta in restituzione, che il titolo revocato ha perso validità ex nunc al momento della notifica del provvedimento questorile del 3 dicembre 2015 e che, in ogni caso, il titolo, materialmente distrutto, è scaduto in data 27 agosto 2016.

6. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

8. Osserva anzitutto il Collegio che, con l'istanza del gennaio 2025, parte ricorrente chiede, come evidenziato, la restituzione della licenza di fucile, ritenendo il provvedimento di revoca del 2015 illegittimo *ab origine* “e maggiormente ad oggi che NON è intervenuta alcuna sentenza di condanna relativamente ai descritti reati”; tanto considerato, posto che il provvedimento di revoca del 3 dicembre 2015 è rimasto inoppugnato, la richiesta del ricorrente del gennaio

2025 va intesa quale istanza all'Amministrazione di intervento in autotutela, finalizzata a "stimolare" il potere pubblico nel senso di eliminare dal mondo giuridico l'atto lesivo adottato a suo tempo, con effetto *ex tunc* (se ritenuto illegittimo) oppure *ex nunc* (se diventato inopportuno dal punto di vista dell'interesse pubblico).

9. Ciò posto, ritiene altresì il Collegio che nel caso di specie non sia configurabile alcun silenzio-rigetto da parte dell'Amministrazione resistente, posto che, in assenza di previsione legale, a fronte dell'istanza del privato non si forma alcun silenzio avente valore provvedimentoale.

10. Né, d'altra parte, sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di avviare un procedimento o di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento o il riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio rifiuto/inadempimento (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2564/2022; Tar Toscana, Firenze, sez. I, n. 1260/2024, e Tar Lombardia, Brescia, sez. I, n. 905/2022), al punto che l'Amministrazione non ha neanche l'obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l'esercizio (così Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 3806/2024; Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 6367/2023).

11. Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088), non è, infatti, configurabile un obbligo della Amministrazione di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati; ciò in conseguenza della natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell'*an* - del potere di autotutela e del fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente; la proposizione dell'esercizio dei poteri di autotutela non è, difatti, di per sé in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antiggiuridici; questo principio trova non

solo conferma testuale nella lettera dell' art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera "possibilità", ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati.

12. Né, peraltro, il titolo di causa, come rappresentato dall'Amministrazione resistente in sede difensiva, potrebbe essere materialmente restituito, in quanto, oltre ad aver perso validità all'atto della notifica del provvedimento di revoca del 3 dicembre 2015, aveva comunque efficacia fino al 27 agosto 2016.

13. Il ricorso merita, pertanto, di essere respinto.

14. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Simone

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.